

**Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22272 del 05/09/2019 (Rv. 655322 - 01)**

Successione di curatori - Liquidazione dei rispettivi compensi - Modalità - Motivazione analitica - Necessità - Fondamento.

La liquidazione del compenso ai diversi curatori fallimentari che si sono succeduti nell'incarico necessita di specifica ed analitica motivazione, sorretta dalla valutazione personalizzata, non cumulativa, dell'opera prestata da ciascuno di essi, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni; in particolare, ai fini dell'applicazione del criterio di proporzionalità ex art. 39, comma 3, l.fall., deve essere precisato l'ammontare dell'attivo realizzato da ciascun curatore, determinando, all'interno dei valori così identificati, il compenso da attribuire ad ognuno temperando il criterio di cassa della realizzazione dell'attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio, conseguente alla fase liquidatoria dei beni, ricada temporalmente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo causalmente riferibile ad operazioni condotte da quello revocato.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22272 del 05/09/2019 (Rv. 655322 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_131](#), [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_135](#), [Dlgs\\_14\\_2019\\_art\\_137](#)